

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MARTINI)

Roma, 16 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (n. 239)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega legislativa conferita con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della direttiva 2013/55/UE, il cui termine per il recepimento è fissato dalla direttiva al 18 gennaio 2016;

considerato che la direttiva 2013/55/UE si inserisce nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno e interviene nel contesto della normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE) al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia, quali la complessità delle prassi e le irregolarità amministrative, i ritardi nelle procedure di riconoscimento e le resistenze corporative a livello nazionale;

considerate alcune delle principali modifiche apportate dalla direttiva 2013/55/UE e in particolare:

- l'introduzione di una tessera professionale europea (EPC), ovvero un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato ospitante si scambiano tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), che consente di fornire servizi su base temporanea e occasionale in uno Stato membro ospitante o che consente il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante;

- l'accesso parziale alla professione, ovvero la possibilità per il professionista di esercitare in un'altro Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine;

- un migliore accesso alle informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali mediante il ricorso a punti di contatto unici istituiti nel quadro della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, mentre i punti di contatto stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE dovrebbero divenire centri di assistenza;

- il riconoscimento, in base a specifiche linee guida, del tirocinio professionale svolto in altro Stato membro, ai fini dell'accesso a una professione regolamentata che lo richieda;

Al Presidente
della 2^a Commissioni permanente
S E D E

- la riduzione da due anni a un anno dell'esperienza professionale richiesta per esercitare una prestazione temporanea e occasionale in altro Stato membro;

- l'introduzione di un meccanismo di allerta in base al quale le autorità competenti dei singoli Stati membri sono tenute a segnalare alle autorità degli altri Stati membri i nominativi dei professionisti a cui è stato limitato o vietato l'esercizio della professione in ambito sanitario o di istruzione o assistenza ai minori;

- l'introduzione di un nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei requisiti professionali, mediante "quadri di formazione comune" e "prove di formazione comune" stabiliti con atti delegati della Commissione europea;

rilevata la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo, rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2013/55/UE in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in relazione agli obblighi di trasmissione di informazioni alla Commissione europea, di cui all'articolo 45, comma 1, capoverso "Art. 52-ter", si auspica che gli ulteriori obblighi con scadenza 18 gennaio 2016, indicati al capoverso "articolo 59" del punto 49) dell'articolo 1 della direttiva 2013/55/UE, siano oggetto di adempimento da parte del Governo, ancorché non inseriti nell'articolato dello schema di decreto legislativo.

Claudio Martini